


LUIGI
PER GRAZIA DI DIO E
ARCIVESCOVO METROPOLITA
CAMPAGNA



MORETTI
DELLA SEDE APOSTOLICA
DI SALERNO
ACERNO

Visto il can. 495 del C. J. C. che stabilisce: "In ogni diocesi si costituisca il consiglio presbiterale, cioè un gruppo di sacerdoti che, rappresentando il presbiterio, sia come il senato del Vescovo; spetta al consiglio presbiterale coadiuvare il Vescovo nel governo della diocesi, a norma del diritto, affinché venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione di popolo di Dio a lui affidata";

Considerato che, a seguito della riorganizzazione della Curia arcivescovile in data 11 maggio 2011, ritenni opportuno rivedere anche lo Statuto e il Regolamento del consiglio presbiterale che promulgai in data 20 aprile 2012.

In questi anni, essendosi resi necessari ulteriori studi e approfondimenti degli stessi, così come discusso in più sedute del medesimo consiglio;

desiderando che esso sia sempre più espressione dell'intero Presbiterio diocesano e delle singole Foranie, che ritengo debbano essere il luogo della comunione presbiterale e pastorale che danno forma e concretezza al piano pastorale annuale;

a seguito dell'approvazione di tutti e singoli gli articoli che andranno a comporre lo Statuto e il Regolamento, da parte del consiglio presbiterale in data 10 maggio u.s.,

a norma dei canoni 94 e 95 del C. J. C., decreto la promulgazione dello

STATUTO e del REGOLAMENTO del CONSIGLIO PRESBITERALE

il cui testo è allegato al presente Decreto.

Inoltre stabilisco che esso vada in vigore dalla data odierna ed abrogo ogni altra precedente disposizione in materia.

Salerno, dal Palazzo Arcivescovile, 31 maggio 2016

Reg. U prot. 25/2016


Sac. Sabato Naddeo
Cancelliere Arcivescovile




✠ LUIGI MORETTI
Arcivescovo Metropolita

L U I G I
PER GRAZIA DI DIO E
ARCIVESCOVO METROPOLITA
CAMPAGNA



MORETTI
DELLA SEDE APOSTOLICA
DI SALERNO
ACERNO

STATUTO CONSIGLIO PRESBITERALE

- Art. 1 . Il Consiglio Presbiterale dell'Arcidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno è istituito a norma del Can. 495 § 1 del C.J.C.
- Art. 2 Il Consiglio Presbiterale è l'organismo collegiale che rappresenta il Presbiterio Diocesano e gli altri Sacerdoti non incardinati o appartenenti ad Istituti Religiosi, che esercitano un ufficio nella Diocesi a norma del Can. 498.
- Art. 3 Il Consiglio Presbiterale ha voto consultivo e deve essere ascoltato dall'Arcivescovo nei casi previsti dal Diritto Universale (cann. 461 § 1; 515 § 2; 536 § 1; 1215 § 2; 1222 § 2; 1263) e ogni volta che, a suo giudizio, lo ritiene opportuno.
- Art. 4 L'Arcivescovo convoca il Consiglio Presbiterale, lo presiede personalmente o tramite un suo rappresentante. Stabilisce lo svolgimento dei lavori formulando l'ordine del giorno e valuta l'opportunità di accogliere eventuali questioni proposte dai membri.
- Art. 5 Il Consiglio Presbiterale non può trattare questioni riguardanti lo stato delle singole persone fisiche, a norma del can. 220 del C.J.C., né quelle relative a rimozioni o trasferimenti.
- Art. 6 L'Arcivescovo, a suo giudizio, per il bene della Diocesi, può sciogliere il Consiglio Presbiterale, ma deve ricostituirlo entro un anno a norma del can. 501 § 3 del C.J.C.
- Art. 7 L'Arcivescovo, a norma del can. 502 § 1-2, sceglie liberamente tra i membri del Consiglio Presbiterale i sei componenti del Collegio dei Consultori.
- Art. 8 I membri del Consiglio Presbiterale sono eletti per un triennio e possono essere rieletti. Decadono durante la sede vacante, a norma del can. 501, § 1-2.
- Art. 9 Hanno diritto attivo e passivo di elezione:
- i Sacerdoti incardinati nell'Arcidiocesi;
 - i Sacerdoti non incardinati e quelli degli Istituti Religiosi che esercitano un ufficio pastorale nella diocesi.
 - I Sacerdoti religiosi senza uffici pastorali in diocesi che eleggono un loro rappresentante in seno al Consiglio Presbiterale.
- Art. 10 Il Consiglio Presbiterale è formato :
- dai membri di diritto in ragione dell'ufficio che ricoprono;
 - da un membro per ciascuna Forania;
 - dai cinque membri eletti dal presbiterio diocesano, in base all'elenco generale dei presbiteri;
 - da un membro eletto dal Capitolo Metropolitano;
 - da un membro eletto dai Sacerdoti Religiosi, senza uffici pastorali
 - dai cinque membri designati dall'Arcivescovo.

Art. 11 Sono membri di diritto:


- il Vicario Generale,
- il Vicario Giudiziale
- i Vicari Episcopali
- l'Economo diocesano
- il Rettore del Seminario
- il Presidente dell'Istituto Interdiocesano per il Sostentamento del Clero
- il Direttore del Consiglio Pastorale diocesano
- il presidente della C.I.S.M.

Art. 12 Le elezioni del Consiglio Presbiterale devono assicurare, per quanto è possibile, la rappresentanza dei diversi ministeri e delle diverse zone della Diocesi e sono regolate dalle norme del Regolamento attuativo (can. 119 § 1).

Art. 13 Per la trattazione di particolari argomenti l'Arcivescovo può invitare, se necessario, persone esperte che non hanno diritto di voto.

Salerno, dalla Curia Arcivescovile, 31 maggio 2016

Reg. U prot. 25/2016



Sac. Sabato Naddeo
Cancelliere Arcivescovile




✠ LUIGI MORETTI
Arcivescovo Metropolita

LUIGI
PER GRAZIA DI DIO E
ARCIVESCOVO METROPOLITA
CAMPAGNA



MORETTI
DELLA SEDE APOSTOLICA
DI SALERNO
ACERNO

REGOLAMENTO del CONSIGLIO PRESBITERALE

- Art. 1** Gli 11 rappresentanti delle Foranie vengono eletti dai sacerdoti che ricoprono l'ufficio pastorale nella medesima zona e da quelli in essa residenti senza ufficio. Il giorno e il luogo per le elezioni vengono stabiliti dall'Ordinario Diocesano o dal suo delegato.
- Art. 2** Le votazioni avvengono a scrutinio segreto. Risultano eletti i presbiteri che nel primo o secondo scrutinio raggiungono la maggioranza assoluta, oppure nel terzo scrutinio la maggioranza relativa.
- Art. 3** Nessuna votazione può aver luogo o è comunque valida se, in prima convocazione, non è presente la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione sarà sufficiente qualunque numero. E' consentito esprimere, per delega, un solo voto.
- Art. 4** Delle operazioni di voto, con relativi risultati, sarà redatto regolare verbale da consegnare alla Cancelleria della Curia.
- Art. 5** Se un eletto rinuncia o cessa per qualsiasi motivo dal suo mandato, gli succede il primo dei non eletti fino alla scadenza del triennio.
- Art. 6** All'atto dell'insediamento del Consiglio Presbiterale vengono eletti un segretario e due membri di segreteria che hanno il compito di concordare con l'Arcivescovo l'ordine del giorno.
Il Consiglio Presbiterale si riunisce ogni volta che l'Arcivescovo lo riterrà opportuno o su richiesta scritta e motivata della metà dei membri del Consiglio Presbiterale.
- Art. 7** Sede delle riunioni è il Palazzo Arcivescovile, salvo diversa indicazione.
- Art. 8** Le riunioni del Consiglio Presbiterale sono valide se è presente almeno la metà più uno dei membri. In casi di particolare urgenza, a giudizio dell'Arcivescovo, può essere sufficiente il solo numero dei presenti.
- Art. 9** Tre assenze consecutive non giustificate comportano la decadenza dal Consiglio.
- Art. 10** I Consiglieri di norma possono esprimere il loro voto in forma palese. Per particolari argomenti l'Arcivescovo può chiedere la votazione segreta.
- Art. 11** La data delle riunioni, con relativo ordine del giorno, sarà notificata ai consiglieri possibilmente quindici giorni prima. L'Arcivescovo può, durante il Consiglio, proporre argomenti particolari che, per la loro delicatezza, non ha ritenuto di

inserire nell'ordine del giorno. I Consiglieri possono chiedere all'Arcivescovo la discussione di particolari argomenti, salva sempre la facoltà dell'Arcivescovo di decidere diversamente.

Art. 12 Nel periodo tra la convocazione e la riunione, i Consiglieri approfondiranno le questioni poste all'ordine del giorno anche consultando i presbiteri della zona che rappresentano.

Art. 13 Di ogni riunione sarà redatto regolare verbale e un comunicato da inviare a tutti i sacerdoti e da pubblicare sulla stampa diocesana. Inoltre, il segretario conserverà agli atti eventuali documenti presentati all'attenzione del Consiglio.

Art. 14 Le riunioni del Consiglio Presbiterale si aprono con l'approvazione del verbale della seduta precedente e si svolgono secondo l'ordine del giorno stabilito.


Art. 15 Le comunicazioni devono essere inviate alla segreteria del consiglio presbiterale.

Art. 16 Per le modifiche al presente Regolamento valgono le norme stabilite per lo Statuto del Consiglio Presbiterale.

Art. 18 Per quanto non previsto nel presente Regolamento, ci si attiene a quanto stabilito in materia dal C.J.C.

Salerno, dal Palazzo Arcivescovile, 31 maggio 2016

Reg. U prot. 25/2016


Sac. Sabato Naddeo
Cancelliere Arcivescovile




✠ L U I G I M O R E T T I
Arcivescovo Metropolitana